



**N. 949-A**

*Relazione orale*

*Relatore FLERES*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2008

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro dell'economia e delle finanze  
dal Ministro dello sviluppo economico  
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
e dal Ministro per la semplificazione normativa**

*(V. Stampato Camera n. 1386)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 luglio 2008*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**INDICE**

## Pareri:

- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	3
- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
- della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
- della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
- della 6 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	9
- della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	10
- della 8 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	16
- della 9 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	21
- della 10 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	23
- della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	24
- della 12 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	26
- della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	27
- della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	28
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . .	»	30

*Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati, si veda lo stampato A. S. 949.*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge N.949**

(Estensore: MALAN)

30 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: MAZZATORTA)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, auspicando per il futuro l'attribuzione di maggiori risorse al comparto giustizia e contemporaneamente una maggiore razionalizzazione della spesa per il comparto stesso.

**PARERE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: BETTAMIO)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che:

la specificità delle sue missioni istituzionali determina per il Ministero degli affari esteri esigenze speciali delle quali occorre tenere conto pur nel quadro complessivo di scarsità di risorse e nella consapevolezza che tutti i Ministeri devono quindi contribuire all'obiettivo, sancito anche nel DPEF, di riduzione del costo complessivo dello Stato;

in relazione alla riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato (articolo 74), il Ministero degli affari esteri ha ottemperato - con la recente riorganizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 - con grande tempestività alla norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevedeva una riduzione delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale nonché una razionalizzazione della rete all'estero. In base alle nuove disposizioni in materia il Ministero è ora chiamato a completare tale riorganizzazione, per quanto riguarda l'Amministrazione centrale, fino al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla norma;

l'applicazione al Ministero degli affari esteri delle nuove disposizioni dovrà avvenire tenendo adeguatamente conto non solo delle sue peculiarità operative e delle speciali esigenze che ne derivano, ma anche dell'azione virtuosa che la Farnesina ha già concretamente avviato, orientata a conseguire risultati concreti in termini sia di riduzioni di costo che di incrementi di efficienza e semplificazione dei processi;

si sottopone alla valutazione della Commissione di merito:

l'opportunità di apportare modifiche al provvedimento in esame che consentano di salvaguardare, nell'applicazione dei vincoli di spesa di cui all'articolo 60, comma 15, le specifiche esigenze connesse con il buon funzionamento e la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e le loro capacità operative.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIFESA)

(Estensore: CANTONI)

29 luglio 2008

La Commissione,  
esaminato il provvedimento,  
rilevato che:

rispetto alle previsioni precedentemente esposte nel DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale, reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi a causa dall'impennata delle quotazioni del petrolio;

nelle stime più recenti la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0,4 per cento nel 2008 e allo 0,8 per cento nel 2009, la domanda interna è in contrazione e in entrambi gli anni la ridotta crescita influirà sulle risorse disponibili;

il dato tendenziale del rapporto *deficit*-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo;

per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ora non si può né si deve operare di nuovo sulla leva fiscale e pertanto, l'azione correttiva non può che concentrarsi sulla spesa pubblica;

considerato che, alla stregua degli elementi che precedono, il provvedimento reca le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori;

rilevato come, nel contesto dell'impegno di contenimento della spesa promosso dal Governo, per ciò che attiene specificamente il comparto della Difesa, una parte delle misure si ponga però in controtendenza rispetto al principio guida secondo cui uno degli impegni prioritari assunti dal Governo è quello di garantire il ruolo dello strumento di difesa e la sicurezza dei cittadini;

rilevato, in particolare, come le riduzioni previste dal provvedimento - e segnatamente quelle contemplate dall'articolo 60, comma 1,

del provvedimento – implicino il rischio di gravare inevitabilmente per larga parte sulle spese di addestramento e di manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti, ossia proprio su quel settore definito come «vitale» dal Ministro della difesa nella seduta svoltasi il 18 giugno scorso davanti alle Commissioni difesa congiunte del Senato e della Camera dei deputati, con conseguenti riflessi negativi anche sotto il profilo economico, a causa dell'accelerazione del deterioramento dei mezzi;

considerata altresì la possibilità che si vengano a determinare serie ripercussioni per la funzionalità delle Forze armate in rapporto alla scelta, di cui all'articolo 65, di dar luogo ad una sensibile riduzione delle risorse destinate al reclutamento di personale militare volontario, scelta che rischia di mettere in causa un tassello essenziale ai fini dell'implementazione del corrente modello di difesa;

preso atto della scelta, di cui all'articolo 60, comma 12, di ridurre di 183 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009 prevista dall'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – che ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali – riduzione che comunque non appare suscettibile di precludere il raggiungimento delle finalità alle quali è preordinato il fondo, attese le consistenti disponibilità che ne residuano;

preso tuttavia atto che, a fronte delle rilevanti riduzioni delle autorizzazioni di spesa apportate dal provvedimento, vi è la possibilità di reperire e rendere concretamente disponibili per le esigenze funzionali del comparto della Difesa risorse aggiuntive rivenienti dai programmi di dismissione dei beni immobili militari, come previsto dall'articolo 14-*bis*;

rilevato, in particolare, come il comma 3 dello stesso articolo 14-*bis* attribuisca al Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, la possibilità di individuare, tramite decreto, ulteriori beni immobili militari da alienare rispetto a quelli non più utili ai fini istituzionali ricompresi negli elenchi, e come tale procedura rischi di attribuire all'Agenzia del demanio un ruolo non congruente rispetto alle esigenze meglio valutabili da parte della Difesa;

preso atto con favore della scelta, di cui all'articolo 63, comma 1, di prevedere l'incremento di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, della consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sottolineata, sempre al fine di reperire risorse aggiuntive per la coerente attuazione degli impegni correlati al corrente modello di difesa, l'esigenza di porre in essere una coerente e sistematica ricognizione delle aree di inefficienza presenti nel comparto, attraverso una *spending review*

che superi gli elementi di assistenzialismo e di inefficienza a tutt'oggi rilevabili (evidenziati efficacemente nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2007 della Corte dei conti, di recente trasmessa al Parlamento);

rilevato infine che, alla stregua del meccanismo di riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 60, comma 1, che investe anche la componente di spesa predeterminata per effetto di apposite leggi, non è dato di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole u.p.b. (unità previsionali di base) afferenti al Ministero della difesa, in mancanza di una elencazione dettagliata degli stanziamenti che vengono intaccati, con un grave effetto di carenza informativa per il Parlamento,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

a condizione

che tutte le riduzioni degli stanziamenti siano perseguite preservando il principio dell'autonomia del Ministro della difesa nella determinazione delle scelte strategiche del comparto di competenza;

che, in sede di espletamento delle procedure contemplate dall'articolo 14-*bis* in materia di dismissioni e permuta degli immobili della Difesa, sia assicurato il mantenimento di una quota congrua e consistente, non inferiore al 50 per cento delle risorse che ne deriveranno all'interno del comparto stesso;

che con successivi provvedimenti sia prevista l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono in senso negativo sulle risorse e sul trattamento del personale del comparto stesso, in quanto non coerenti con gli impegni operativi assegnati alle Forze armate sul piano della sicurezza pubblica e con l'esigenza di riconoscere al comparto medesimo una propria specificità, sul piano economico-normativo;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 60, comma 1, valuti il Governo, in sede di emanazione di successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;

valuti il Governo, in sede di emanazione dei decreti di rimodulazione di cui all'articolo 60, tutti i margini per salvaguardare l'operatività e l'efficienza del comparto.



**PARERE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: FERRARA)

29 luglio 2008

La Commissione,

premessi che il provvedimento si dispone alle attese del Paese in ordine alla necessità di iniziative legislative in grado di favorire occasioni di sviluppo attraverso sistemi di semplificazione e di favore della competitività, anche per il mezzo della stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria,

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò che:

il risanamento del bilancio dello Stato e la riduzione del debito pubblico sono una priorità del Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene;

per un espresso impegno assunto con gli elettori detti obiettivi saranno conseguiti attraverso riduzioni di spesa e non mediante un aumento delle tasse;

osservato che l'articolo 15 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici *on line*, riducendo progressivamente i costi per le famiglie a partire dal prossimo anno scolastico;

rilevato positivamente che detta norma è finalizzata anche a contenere il peso dei materiali che i ragazzi devono portare, secondo una preoccupazione che la Commissione ha in più occasioni condiviso, e che la relativa disciplina dovrà estendersi anche alle università e all'AFAM;

considerato che l'articolo 16 – in un'ottica di piena autonomia – prevede la possibilità per gli atenei pubblici (statali e non statali) di cambiare la loro stessa natura, da enti pubblici dotati di autonomia funzionale a enti di diritto privato organizzati in forma di fondazioni, fermo restando il sistema di finanziamento pubblico;

valutato con favore il trasferimento, disposto dall'articolo 17, delle dotazioni patrimoniali della Fondazione IRI alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (ITT), al fine di sostenere progetti di ricerca applicata di eccellenza in settori tecnologici altamente strategici e creare una innovativa rete di infrastrutture;

quanto all'articolo 22, registrata favorevolmente l'estensione dei contratti occasionali di tipo accessorio ai servizi prestati nei periodi di vacanza da giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

approvato l'articolo 23, che modifica il contratto di apprendistato prevedendo che esso possa essere volto al conseguimento, oltre che di un titolo di studio di livello secondario o un titolo di studio universitario o di alta formazione, anche di un dottorato di ricerca;

preso atto dell'articolo 24, che dispone l'abrogazione di ben 3.500 leggi che hanno avuto un'efficacia temporanea, che sono state già implicitamente abrogate ovvero che sono considerate palesemente obsolete, nonché dell'articolo 25, cosiddetto «taglia oneri amministrativi»;

valutato positivamente che l'articolo 26 (taglia enti), nel delineare una nuova procedura per la soppressione degli enti pubblici, destinata ad integrare i precedenti interventi in materia, fra cui l'articolo 2, commi 634 e seguenti, della legge finanziaria per il 2008, esclude le federazioni sportive, gli enti di ricerca, nonché gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria;

manifestata soddisfazione per l'esclusione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), delle risorse destinate alla ricerca, nonché di quelle per il finanziamento del 5 per mille dalla riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009-2011, prevista all'articolo 60, che trasmette un segnale molto importante a favore dell'università, già penalizzata dai tagli subiti per la copertura del decreto-legge ICI;

espresso compiacimento per l'articolo 63, che al comma 3 reca un importante incremento di 200 milioni di euro per il 2008 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di consentire acquisti di beni e servizi indispensabili a garantire l'efficienza delle scuole, anche in relazione a debiti pregressi;

valutato con favore il ripristino, disposto dal medesimo articolo 63, di alcune decurtazioni operate a copertura dell'abolizione dell'ICI, che in qualche modo dà ragione all'impegno comune del Parlamento per la salvaguardia di settori cruciali, tra cui:

il contributo statale al CONI, fissato in 450 milioni di euro annui per il periodo 2005-2008 dalla legge finanziaria per il 2005 e ora esteso anche al triennio 2009-2011,

il finanziamento al Comitato italiano paralimpico, peraltro in un importo maggiore di quello abrogato dal decreto-legge ICI (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 anziché 2 milioni per il 2008 e 1 milione per ciascuno degli anni 2009-2010),

la reintroduzione del *tax credit* per gli investimenti nel cinema;

manifestata condivisione per l'articolo 63-bis, che estende all'anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio - fra gli altri - di onlus che operano nel settore dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della cultura e dell'arte, di progetti di ricerca scientifica, di università, nonché di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

con riferimento all'articolo 64, recante una serie di misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo agli organici oltre che all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico:

preso atto dell'obiettivo di ridimensionare le dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docenti al fine di raggiungere l'aumento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012, tenuto anche conto che la media europea è comunque più alta;

apprezzato che, con un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, si è precisato che la revisione dell'assetto scolastico deve tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;

rilevato che il medesimo articolo dispone il ridimensionamento del personale ATA attraverso la riduzione del 17 per cento della consistenza accertata nell'anno 2007-2008, da conseguire nel triennio 2009-2011 con decrementi annui pari ad un terzo del totale;

preso atto che sono previsti un Piano programmatico da adottare previo parere parlamentare, nonché uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro 12 mesi dal Piano per la revisione delle classi di concorso del personale docente, dei curricula, dei piani di studio e degli orari (con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali) e dei criteri di formazione delle classi;

giudicato positivamente che il ridimensionamento della rete scolastica dovrà avere anche la finalità di migliorare la fruizione dell'offerta formativa e che nel caso di chiusura o accorpamento di scuole situate in piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali dovranno individuare misure per ridurre il disagio degli utenti;

valutato con favore che l'obbligo di istruzione, fermo a 10 anni (16 di età), possa essere assolto anche nell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni oltre che, come previsto attualmente, nell'istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni in base all'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

reputata condivisibile la scelta, compiuta nel medesimo articolo 64, di sospendere il bando delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso, nonché dei criteri di determinazione degli organici, dato che la finanziaria 2007 ha posto ad esaurimento le graduatorie del personale docente;

tenuto conto che, qualora non si conseguano le economie di spesa, si prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia, consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero fino alla concorrenza dei risparmi, e che i dirigenti del Ministero e i dirigenti scolastici hanno la responsabilità della realizzazione delle nuove disposizioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;

espresso apprezzamento per la disposizione secondo cui, a parziale compenso delle decurtazioni, si stabilisce che a decorrere dal 2010 il 30 per cento delle economie conseguite siano reinvestite nella scuola per la valorizzazione del personale docente e ATA, ponendosi in sintonia con quanto a suo tempo disposto nella XIV legislatura;

manifestata condivisione per la filosofia di fondo di tale riassetto, rappresentata da una riorganizzazione della scuola secondo un modello più efficace;

registrato con rammarico che l'articolo 66, al comma 13, conferma l'applicazione delle misure sui limiti al *turn over* nei confronti del personale dell'università;

considerato che la medesima disposizione stabilisce che, nel triennio 2010-2012, gli enti di ricerca possano procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, a assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007, senza peraltro poter eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

registrato con favore che il differimento degli automatismi stipendiali da biennali a triennali - disposto dall'articolo 69 - non è più a regime ma costituisce un intervento *una tantum*, con effetti riduttivi della spesa per il solo triennio 2009-2011;

tenuto conto che l'articolo 72 stabilisce che il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonché le università e gli enti di ricerca con esclusione del personale della scuola, può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva;

preso atto che alcune modalità di copertura, di cui all'articolo 74, incidono sui settori di competenza della Commissione, come la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008, nonché la riduzione del fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi da approvare nel 2009 la quale sottrae 1,5 milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e 1,5 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

preso atto delle norme che investono solo parzialmente la competenza della Commissione, quali:

l'articolo 3, comma 6-ter, inerente il limite massimo di importo esente dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per le spese di ricerca;

l'articolo 6-ter, che finanzia la Banca del Mezzogiorno anche attraverso un accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 2,5 milioni di euro;

l'articolo 6-quater, che dispone la revoca di alcune assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, con esclusione dei progetti di ricerca;

l'articolo 7, che promuove la ricerca sul nucleare di quarta generazione e la fusione;

l'articolo 11, comma 2, secondo cui fra i destinatari del Piano casa sono compresi gli studenti fuori sede;

l'articolo 14-bis, comma 3, che detta norme per la verifica dell'interesse storico e artistico degli immobili militari da dismettere;

l'articolo 26, comma 5, che modifica la legge di delega per il riordino degli enti di ricerca introducendo, sui decreti legislativi attuativi, il concerto del Ministro per la semplificazione normativa;

l'articolo 60-bis, comma 5, che esclude le spese per convegni organizzati da università ed enti di ricerca dalla riduzione imposta a tutte le altre amministrazioni pubbliche;

l'articolo 67, comma 5, che riduce del 10 per cento i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, fra cui rientrano le università e gli enti di ricerca;

l'articolo 74, comma 1, che dispone una riduzione dell'assetto organizzativo degli enti pubblici, fra cui gli enti di ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 15, si sollecita la piena tutela del diritto d'autore e si richiama l'attenzione sulla effettiva difficoltà di accesso ad *internet* per tutte le famiglie. In proposito, si sollecita altresì un coordinamento con la disciplina del comodato;

2. quanto alla riorganizzazione del sistema scolastico, si invita a:

a) considerare la distribuzione delle competenze normative, dato che la relativa programmazione rientra fra le materie di potestà concorrente fra Stato e regioni;

b) limitare i disagi per le scuole dei comuni di montagna e delle isole minori, le quali potrebbero essere più penalizzate dalle misure di ridimensionamento;

c) assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per quanto concerne l'innalzamento del numero di alunni per classe;

d) considerare, nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, la riduzione del numero di indirizzi e delle ore di lezione con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

3. si reputa necessario che i tempi per l'emanazione del Piano programmatico per la scuola siano ragionevolmente allungati per consentire un esame approfondito da parte del Parlamento;

4. si reputa opportuno prevedere il parere delle Commissioni parlamentari sui regolamenti di delegificazione per il riassetto della rete scolastica;

5. si sollecita un incremento della quota delle economie di spesa reinvestite nella scuola, considerata anche l'esigenza di migliorare la qualità dei servizi scolastici;

6. con riguardo alle SSIS, atteso che la chiusura delle graduatorie operata dalla finanziaria 2007 esclude ogni prospettiva di collocamento

per i nuovi specializzati e approvata quindi la scelta di evitare l'avvio di un nuovo ciclo:

I. si apprezza l'ipotesi di modalità alternative di collocamento fra cui l'attribuzione di corsi di rinforzo nelle quattro regioni italiane (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) che hanno registrato i risultati più deficitari nei *test* OCSE-Pisa, invitando tuttavia a considerare nella giusta prospettiva le difficoltà nell'effettiva applicazione;

II. si invita a valutare l'opportunità di consentire l'ingresso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali, i corsi presso le SSIS, i corsi biennali accademici di II livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica e di strumento musicale, nonché il corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto, quanto meno con riferimento alle graduatorie già esaurite;

7. pur riconoscendo, da un lato, le criticità del comparto universitario, tra cui anzitutto la proliferazione di sedi e corsi di laurea, e, dall'altro l'esigenza di garantire l'efficienza evitando sprechi, si invita a valutare l'opportunità di ripristinare i fondi decurtati, in considerazione del carattere strategico dell'università, contestualmente a un serio e approfondito piano di risanamento;

8. si invita a valutare l'opportunità di restituire i fondi sottratti al settore dei beni culturali dal provvedimento nonché dal decreto-legge ICI.

**PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Izzo)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

rispetto alle previsioni precedentemente espresse nel DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale, reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi a causa dall'impennata delle quotazioni del petrolio;

nelle stime più recenti la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0,4 per cento nel 2008 e allo 0,8 per cento nel 2009, la domanda interna è in contrazione e in entrambi gli anni la ridotta crescita influirà sulle risorse disponibili;

il dato tendenziale del rapporto *deficit*-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo;

per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ora non si può né si deve operare di nuovo sulla leva fiscale e pertanto l'azione correttiva non può che concentrarsi sulla spesa pubblica;

il provvedimento reca pertanto le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori;

tenuto conto:

che l'articolo 2 introduce norme volte ad agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA). L'operatore



della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori. Si stabilisce inoltre il principio in base al quale i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l'attività possa arrecare disturbo al pubblico servizio. Si tratta di innovazioni che vanno valutate positivamente, in quanto introducono elementi di rilevante semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;

che al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, l'articolo 6-*quater* dispone, al comma 1, la revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali, nel limite dell'ammontare delle risorse che - entro la data del 31 maggio 2008 - non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data;

che in ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni dell'Italia centrosettentrionale;

che l'articolo 6-*quinqüies* istituisce a decorrere dal 2009 un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Tale fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. L'articolo, fra l'altro, conferma il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013;

che viene sancita la natura di principio fondamentale della concentrazione da parte delle regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS e di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi strutturali comunitari;

che l'articolo 9, al comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio. Le modifiche introdotte sono dirette, in primo luogo, a rendere automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi;

che l'articolo 10 dispone l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

che l'articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale ha disposto - al comma 8-*quinqüesdecies* - la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a. e, in particolare, della concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV S.p.a.. Lo stesso articolo ha inoltre revocato l'autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.a. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova. Il comma 8-*sexiedecies* del medesimo articolo prevede inoltre che gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati dalla società TAV S.p.a. con i «contraenti generali» in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992;

che l'articolo 14 reca cospicue autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015, atteso che le opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;

che l'articolo 14-*bis* novella in più parti il comma 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio;

che l'articolo 57 dispone, al comma 1, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione siano esercitati dalla regione interessata. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio, in quanto applicabili al settore. Il comma 2 dispone che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione del servizio. Il comma 3 prevede che, su richiesta delle regioni interessate, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar, Saremar, Toremar, Siremar è trasferita, a titolo gratuito, alle rispettive regioni. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il trasferimento delle azioni è diretto ad agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;

che il comma 4 dell'articolo 63 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 25 luglio 2008) e che il comma 5

del medesimo articolo autorizza poi l'ANAS Spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità di tesoreria sul conto n. 20060, con l'obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi progressi, a valere sui residui passivi degli anni 2002 e precedenti. Sul punto, in rapporto alla politica dei cosiddetti «interventi tampone» in favore del gruppo Ferrovie dello Stato Spa e di ANAS Spa, va rilevata l'opportunità di procedere ad un approfondimento circa i rapporti finanziari in essere tra lo Stato e tali aziende, eventualmente facendo ricorso a strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;

che il comma 12 dell'articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. Il comma 13 dell'articolo 63, infine, demanda la ripartizione delle risorse del Fondo tra le finalità cui esso è destinato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; nella ripartizione si dovrà tenere conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale;

che l'articolo 83-*bis*, commi 1-16 e commi 23-31, inerenti la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in trenta giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse; tali disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. È anche disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti;

valutato che:

l'articolo 60, comma 1, prevede che, per il triennio 2009-2011, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di ciascun Ministero siano ridotte per gli importi indicati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente predeterminata per legge. Le predette riduzioni, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture, ammontano a circa 520 milioni per il 2009, 463 milioni per il 2010, 770 milioni per il 2011. Tale norma, nel ridurre gli stanziamenti di bilancio, anche relativamente alla componente predeterminata per effetto di apposite leggi, non è accompagnata tuttavia da una elencazione dettagliata degli stanziamenti

che vengono intaccati, non consentendo in tal modo di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole u.p.b. (unità previsionali di base) afferenti al Ministero delle infrastrutture e quindi con un problematico effetto di carenza informativa per il Parlamento;

che gli interventi del decreto hanno pertanto evidentemente tenuto conto della necessità di conciliare sia il potenziamento delle funzioni di Governo relative al settore quanto della adozione di misure volte alla razionalizzazione della spesa;

esprime parere favorevole

a condizione

che tutte le riduzioni degli stanziamenti siano perseguite preservando il principio del coinvolgimento diretto dei Ministeri competenti (infrastrutture e trasporti e sviluppo economico);

di valutare la opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto delle infrastrutture dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono sulle risorse per l'infrastrutturazione, in quanto non coerenti con gli impegni di sviluppo infrastrutturale del Paese;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 60, comma 1, valuti il Governo, in sede di emanazione di successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto delle infrastrutture dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;

valuti il Governo, in sede di emanazione dei decreti di rimodulazione di cui all'articolo 60, tutti i margini per salvaguardare la realizzazione delle infrastrutture in corso di realizzazione;

valuti il Governo tutte le misure atte a prevedere un flusso coerente e costante di risorse, commisurato, per volume e disponibilità temporale, sia al sostegno ai programmi di realizzazione di nuove opere infrastrutturali che di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento delle infrastrutture esistenti avuto un particolare riguardo alla infrastrutturazione delle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia, tenuto conto che solo il patrimonio del sistema-Paese rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo duraturo ed ordinato di tali aree.

**PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: MONTANI)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza;

valutata positivamente la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in questione, che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa, nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate alla stessa, il compito di adottare idonee misure atte a fronteggiare lo stato di crisi indotto dall'incremento dei prezzi del petrolio nel settore agricolo e di quello ittico, preservando gli *standard* di competitività di tali importanti comparti;

considerata la disposizione contenuta nel comma 13-*bis* dell'articolo 63 del decreto, che opportunamente stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nella prospettiva di favorire la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale;

valutata la piena congruità della disciplina contemplata nell'articolo 6-*bis*, comma 3, lettera *a*), che recepisce l'ineludibile esigenza, segnalata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 2007, di acquisire nel corso dell'*iter* procedimentale di individuazione dei distretti produttivi, la previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le regioni interessate;

preso atto dell'opportuna semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dell'impresa, introdotta all'articolo 43;

preso atto della dotazione finanziaria stanziata dall'articolo 61, comma 22, finalizzata a rafforzare anche la repressione di frodi e la tutela del patrimonio agroforestale;

valutata positivamente la disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 22 del decreto, che opportunamente include nell'ambito del predetto istituto lavoristico anche le attività agricole a carattere stagionale, in presenza di particolari requisiti;

considerata la congruità della disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 58, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di re-

gioni, comuni ed altri enti, e preso atto della disciplina peculiare prevista per i terreni classificati come agricoli alla stregua della normativa urbanistica;

preso atto positivamente dell'istituzione del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali, suscettibile di determinare rilevanti benefici anche per il comparto agroalimentare;

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: VETRELLA)

30 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò un complessivo apprezzamento per le finalità della manovra in esame (riduzione delle spese, semplificazione, sostegno ai cittadini e alle imprese);

sottolineata, in particolare, la valenza strategica, per la crescita e la competitività, delle misure in materia di liberalizzazione specie con riguardo ai servizi pubblici locali e incentivazione del sistema produttivo;

evidenziata la peculiare rilevanza della promozione degli interventi infrastrutturali strategici nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni;

espresso un particolare apprezzamento per le norme a sostegno della internazionalizzazione delle imprese, rilevando tuttavia la necessità di predisporre idonei interventi per attrarre gli investimenti delle imprese in Italia;

rilevato con favore l'intervento fiscale nel settore dei prodotti petroliferi ed in quello assicurativo, in quanto diretto a sostenere la crescita anche mediante opportuni correttivi ai fenomeni sperequativi ivi emersi;

riconosciuta la valenza positiva delle norme per la detraibilità dell'IVA sulle prestazioni alberghiere, quale prima iniziativa concreta a sostegno degli operatori del comparto turistico, che necessita tuttavia di una azione decisa di rilancio per consentire la piena esplicazione di tutto il potenziale economico, in particolare nelle aree, come quella napoletana, che, a causa della crisi rifiuti, richiede interventi mirati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

30 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rileva che il provvedimento in conversione contiene varie misure di interesse della Commissione, sia nel settore lavoristico sia in quello previdenziale.

Riguardo al primo ambito, gli articoli da 21 a 23 modificano la disciplina, rispettivamente, del contratto di lavoro a termine, dell'istituto del lavoro accessorio e del contratto di apprendistato.

In materia previdenziale, l'articolo 19 del decreto-legge stabilisce la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensione dirette di anzianità, nonché pensioni dirette liquidate interamente secondo il regime contributivo.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia contributiva, estendendo, tra l'altro (commi da 4 a 6) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e l'istituto della mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi e prevedendo (commi da 7 a 9) norme sulla riunificazione dei procedimenti relativi a controversie giudiziarie in materia di previdenza e assistenza sociale. Il comma 10 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la corresponsione dell'assegno sociale agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato e lavorato legalmente nel territorio nazionale in via continuativa per almeno 10 anni, conseguendo un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.

Tra le altre disposizioni del decreto, si segnala il comma 2 dell'articolo 37, in base al quale il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero si applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza si applicava limitatamente alle norme a loro più favorevoli.

La Commissione non ignora le polemiche sorte in queste ore con particolare riferimento ad alcune disposizioni, inserite nel corso dell'esame del decreto-legge condotto dall'altro ramo del Parlamento, e in particolare sull'articolo 20, che introduce nuovi criteri di accesso all'assegno sociale e sull'articolo 21, concernente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e invero ritiene che alcune riserve ed alcune critiche non ap-



paiano né fuori luogo, né infondate, trattandosi di disposizioni che vanno ad incidere su situazioni che essa ritiene invece meritevoli di attenzione e tutela. Con specifico riferimento alla disposizione di cui all'articolo 21, la Commissione non può sottacere che essa solleva problemi di compatibilità con principi fondamentali del nostro ordinamento ed auspica pertanto che sul punto si registri un opportuno intervento da parte del Governo.

Tanto premesso, atteso che alcuni correttivi a riguardo sono già stati preannunciati dal Governo, la Commissione esprime conclusivamente, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: GHIGO)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento,

constatato che l'articolo 79, comma 1, del decreto-legge conferma, per il 2009, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale previsto dalla disciplina fino ad ora vigente e dispone un progressivo incremento del medesimo livello per gli anni 2010 e 2011;

rilevato che l'articolo 61, comma 20, e l'articolo 79, comma 2, del provvedimento stanziavano, ad integrazione dei suddetti livelli, ulteriori risorse, ai fini di consentire la disapplicazione della quota fissa (a carico dell'assistito) relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di procedere sia al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sia all'attuazione del cosiddetto «progetto tessera sanitaria»;

considerato che le complessive risorse suddette, pur essendo inferiori, per gli anni 2010 e 2011, rispetto a quelle prospettabili in base all'andamento della spesa storica sanitaria delle regioni, costituiscono un livello sufficiente, nel cui ambito appare praticabile il processo di ridefinizione della programmazione della spesa sanitaria;

rilevato che tale processo è in parte già attuato dall'articolo 79 del decreto-legge, sia con misure dirette sia con il rinvio ad una nuova intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome (al raggiungimento della quale è subordinato l'incremento delle risorse per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 79, comma 1);

considerato che la predisposizione del «Libro Verde sul futuro del modello sociale» rappresenta l'apertura di una fase di riflessione e di consultazione pubblica e che al termine di tale fase il Governo elaborerà una sintesi in un «Libro Bianco sul futuro del modello sociale», sintesi in cui sicuramente si terrà conto delle istanze più rilevanti ed evolute che saranno espresse in materia sanitaria dalle regioni e dagli altri soggetti, pubblici e privati,

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: LEONI)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso contiene una serie di importanti e positive misure in materia ambientale ed edilizia e si prefigge il fondamentale obiettivo di stimolare lo sviluppo e la competitività dell'economia nazionale;

ritenuta in particolare la positività delle scelte di prevedere la definizione di una Strategia energetica nazionale, convocando a tal fine una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, e di avviare un Piano nazionale di edilizia abitativa finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

richiamate le indicazioni relative alla tematica ambientale contenute nella Risoluzione approvata dal Senato nella seduta antimeridiana del 9 luglio 2008 in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) appare assolutamente necessario che il Governo, anche attraverso ulteriori provvedimenti, reintegri le risorse destinate alle aree protette e proceda alla riforma dei criteri gestionali che presiedono all'utilizzo di tali risorse, salvaguardando la funzionalità di tali aree, così da assicurare la massima efficacia ed efficienza della relativa spesa, ed incentivando altresì attività promozionali di autofinanziamento delle aree stesse nel rispetto delle aspirazioni di sviluppo sostenibile nutrite dalle popolazioni residenti nei loro territori;

2) per quanto di propria competenza, con riferimento al comma 10, dell'articolo 23-bis, va valutata attentamente l'opportunità di affidare ad un disegno di legge, anziché a regolamenti in delegificazione, l'attuazione di un intervento riformatore, volto ad attuare i principi elencati nel medesimo comma 10, dato che la rilevanza della materia dei servizi pubblici locali sembra esigere un'adeguata considerazione del ruolo e delle funzioni delle Assemblee parlamentari.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: BOLDI)

30 luglio 2008

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

valutata positivamente l'anticipazione di alcune misure relative alla manona di bilancio che – come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria sarà composta, oltre che dal decreto-legge n. 112, dai disegni di leggi finanziaria e di bilancio, nonché da un disegno di legge per il completamento degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici entro il 2011, un disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, un disegno di legge diretto alla costituzione di un codice delle autonomie locali, finalizzato allo snellimento dei diversi livelli di governo esistenti ed alla conseguente riduzione dei costi, nonché a disciplinare l'ordinamento di Roma capitale;

considerato che alcune materie oggetto del provvedimento in titolo si intersecano con l'ordinamento comunitario,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 21, che reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, valuti la Commissione di merito di tenere conto della proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei [COM(2002)201] in cui si propone una linea di equilibrio tra la necessità di assicurare la protezione dei lavoratori temporanei e l'esigenza di consentire sufficiente flessibilità nei mercati del lavoro;

in relazione all'articolo 23-bis, che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si rileva l'opportunità di sottoporre le disposizioni relative all'affidamento diretto previsto dal comma 3, alla notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 95 e 97 del Trattato CE;

in relazione all'articolo 37, comma 2, si ritiene opportuno mantenere vigente la clausola contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che esplicita il principio previsto dal-

l'articolo 37 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui le disposizioni in essa contenute non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno eventualmente più favorevoli nei confronti dei cittadini comunitari;

in relazione all'articolo 63, comma 4, si ricorda che l'aiuto di 300 milioni di euro in favore della società Ferrovie dello Stato deve ottemperare alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

**PARER DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato CERIONI)

30 luglio 2008

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno S.p.A.» che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge sulla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi;

evidenziati gli articoli *77-bis* e *77-ter*, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo *77-quater*, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo *77-bis* sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

*b)* valuti altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

*c)* la Commissione valuti l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

*e)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di abrogare il comma 8 dell'articolo 61, ovvero di sopprimere il previsto versamento nella misura dell'1,5 per cento all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di determinare un minore costo, per l'ente locale, dell'opera pubblica;



*f)* valuti altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli *77-bis* e *77-ter*, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.

*Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati, si veda lo stampato A. S. 949.*



